

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 11395 Anno 2019**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA**

**Relatore: FALABELLA MASSIMO**

**Data pubblicazione: 30/04/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 23954-2017 proposto da:

LATTANZI GIANNINO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RENZO  
MOLINELLI;

*- ricorrente -*

*contro*

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO



156, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIOVANNA GALLIGARI, che la rappresenta e difende;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 167/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata l'08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

### **FATTI DI CAUSA**

1. — Lattanzi Giannino proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva respinto l'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti su ricorso della Cassa di Risparmio di Foligno per l'importo di € 479.472,20, oltre interessi: somma, questa, corrispondente allo scoperto di un conto corrente di cui era titolare. L'istante deduceva di aver consegnato, nel maggio del 2004, al responsabile dell'agenzia di Fabriano della banca, Nati Fabrizio, un assegno bancario privo di data dell'importo di € 400.000,00 a lui intestato e girato in bianco, a titolo di garanzia del finanziamento che la Cassa di Risparmio avrebbe dovuto concedere ad alcune società facenti capo al proprio figlio, Lattanzi Daniele. Assumeva che, contrariamente agli accordi intercorsi e in assenza di alcuna disposizione, Nati aveva versato il detto assegno su di un conto corrente di Giannino Lattanzi e successivamente disposto il trasferimento dell'importo relativo su di un conto corrente intestato a Daniele Lattanzi: tale somma era stata poi impiegata per assicurare la provvista a diversi assegni bancari tratti sulla Cassa di Risparmio di Foligno da varie società facenti capo allo stesso Daniele. L'assegno di € 400.000,00 era stato poi protestato, stante la mancanza di fondi idonei

ad assicurarne la copertura. Secondo Gianni Lattanzi l'operazione risultava essere illecita in quanto effettuata senza autorizzazione dell'avente diritto, senza effettuare alcun controllo circa la copertura e contravvenendo agli accordi intercorsi, basati sulla funzione di garanzia cui il titolo avrebbe dovuto assolvere; l'appellante deduceva, inoltre, che le sottoscrizioni apposte sulla richiesta di bonifico e sulla distinta di versamento erano false e che la consulenza d'ufficio espletata in primo grado aveva mancato di rispondere alle contestazioni mosse dal consulente tecnico dell'opponente.

Nella resistenza di Italfondiaro s.p.a., che stava in giudizio quale rappresentante della Cassa di Risparmio di Foligno, la Corte di appello di Perugia respingeva il gravame.

2. — Contro la sentenza della Corte umbra Giannino Lattanzi ricorre per cassazione facendo valere due motivi. Resiste con controricorso Italfondiaro. Sono state depositate memorie.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Col primo motivo è lamentata l'insufficiente motivazione sul mancato rinnovo della consulenza tecnica e la violazione dell'art. 196 c.p.c.. Lamenta l'istante che il consulente d'ufficio non aveva dato alcuna risposta ai rilievi critici formulati in primo grado dal proprio consulente di parte e che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'indagine peritale.

Il motivo va disatteso.

Esso risulta anzitutto carente di autosufficienza, avendo l'istante mancato di indicare il contenuto delle osservazioni critiche cui il consulente tecnico avrebbe mancato di rispondere (oltre che il tenore dei «chiarimenti» forniti dallo stesso c.t.u. a seguito della richiesta

formulata dal Tribunale su sollecitazione della parte attrice: «chiarimenti» che lo stesso odierno ricorrente riconosce, del resto, essere stati forniti in un atto regolarmente depositato in giudizio: pag. 4 del ricorso).

In secondo luogo, la Corte di merito ha espressamente preso in esame la questione afferente le deduzioni critiche del consulente di parte attrice, affermando, in proposito, che il c.t.u. aveva «risposto a dette osservazioni con argomentazioni precise e puntuali basate su un attento esame delle firme di verifica e delle firme di comparazione», (riproducendo, poi, alcuni stralci delle considerazioni svolte, nel dettaglio tecnico, dallo stesso ausiliario). La carenza motivazionale lamentata è dunque insussistente: tanto più che il vizio dell'insufficiente motivazione non è più deducibile col ricorso per cassazione (art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012: cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Per il resto, è sufficiente osservare che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. 29 settembre 2017, n. 22799; Cass. 19 luglio 2013, n. 17693).

2. — Col secondo motivo viene denunciato l'omesso esame e la mancata motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt. 1175, 1337, 1823, 1842, 1843 e 1852 c.c., nonché dell'art. 82 l. ass. (r.d. n. 1736/1931). La censura è incentrata sul rilievo per cui Nati ebbe a trasferire a Daniele Lattanzi, dal conto corrente di esso ricorrente, su cui non esisteva alcuna disponibilità, la somma di € 400.000,00, consentendo, poi, l'emissione di assegni circolari per € 429.000,00, con

cui vennero ripianate precedenti esposizioni debitorie delle società partecipate dal figlio dello stesso istante. Si rileva che, pur in presenza di disposizioni scritte dell'attore, il funzionario della banca non avrebbe potuto in alcun modo bonificare l'importo di cui si è detto in favore di Daniele Lattanzi, dal momento che sul conto non esisteva provvista.

Il motivo è infondato.

Ai fini dell'accoglimento del ricorso non possono assumere rilievo né l'omesso controllo, da parte della banca, circa la copertura dell'assegno bancario, né la successiva emissione di assegni circolari in favore di Daniele Lattanzi in assenza di idonea provvista.

Il primo aspetto è stato preso in considerazione dalla Corte di appello la quale, dopo aver rilevato che Nati era stata specificamente autorizzato dal correntista Giannino Lattanzi a versare l'assegno sul suo conto e ad effettuare il bonifico in favore del figlio di quest'ultimo, ha osservato come «alcun altro obbligo poteva incombere all'istituto di credito che stava utilizzando l'assegno sulla base di quella che ne è la naturale destinazione». E' da osservare, in proposito, che alle operazioni bancaria in conto corrente si applica il principio espresso dall'art. 1829 c.c., primo periodo — *«Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola salvo incasso»* — richiamato dal successivo art. 1857 c.c.: se, dunque, il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto attraverso uno storno, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo (Cass. 16 luglio 2008, n. 19587; Cass. 27 novembre 2003, n. 18118). Infatti, la clausola «salvo incasso», inerente ad un versamento di un titolo di credito da parte di un cliente sul conto corrente bancario, non opera come condizione risolutiva del trasferimento della proprietà del titolo medesimo alla banca ricevente, ma, ricollegandosi ad un mandato

conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà del titolo, in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione della somma menzionata nel titolo (Cass. 27 novembre 2003, n. 18118 cit.; Cass. 8 marzo 1999, n. 1946). Per un verso, quindi, lo storno, da parte della banca, dell'importo accreditato a mezzo dell'assegno si manifesta del tutto legittimo in ragione della disciplina prevista dal cit. art. 1829 c.c.; per altro verso, il correntista, ove abbia disposto dell'importo che la banca gli abbia messo a disposizione prima che l'obbligato cartolare abbia adempiuto all'impegno da lui assunto, non può dolersi del fatto che l'istituto di credito abbia dato seguito al proprio ordine con riferimento a tale importo: infatti, il detto correntista deve essere consapevole che l'accredito di cui trattasi è stato operato «salvo incasso» e che l'anticipazione effettuata dalla banca in proprio favore dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista.

Quanto, poi, all'emissione degli assegni circolari a fronte di carenza di provvista sul conto, parte ricorrente non spiega, con la debita puntualità, come il tema della responsabilità della banca correlato a tale attività fosse stato fatto valere nella precorsa fase di merito.

Inoltre, il detto profilo potrebbe astrattamente rilevare come omessa pronuncia su di una domanda (di risarcimento) o su di una eccezione (di inadempimento o di compensazione) basata sull'indicata circostanza: infatti, ciò di cui si duole la parte ricorrente è il mancato esame della deduzione difensiva in quanto tale, non già del fatto consistente nella emissione degli assegni (di cui, del resto, nemmeno indica il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente: cfr. le citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). E sul punto dovrebbe allora rilevarsi che, in presenza di un

*error in procedendo* (quale quello consistente nell'omessa pronuncia), è necessario che il motivo di ricorso rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (cfr. Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931): il che, nella fattispecie, non è accaduto. Non solo: il vizio ex art. 112 c.p.c. non potrebbe in alcun modo configurarsi ove la domanda o l'eccezione basata sull'emissione degli assegni circolari fosse stata proposta, non già in primo grado, ma in appello; in tale ipotesi, infatti, la deduzione risulterebbe tardiva e il giudice non avrebbe avuto l'obbligo di rendere una statuizione sul punto (Cass. 2 dicembre 2010, n. 24445; Cass. 25 maggio 2006, n. 12412). Ebbene, anche a opinare che la questione fosse stata dibattuta in fase di gravame, l'istante non chiarisce, in ricorso, se e come abbia precisamente prospettato, avanti al Tribunale, una responsabilità della banca per la nominata emissione degli assegni circolari (precisando, anzi, in memoria, di averlo fatto con la comparsa conclusionale di primo grado, quindi tardivamente).

3. — Il ricorso è dunque rigettato.

4. — Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 28 febbraio 2019.